



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 2 DEL 9/01/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
SIDA S.r.l. - - Fascicolo n. 134 - Istanza ammissione alla massa passiva
dell'importo di € 1.554.329,25 di cui al decreto ingiuntivo n. 364/2012
del 31/07/2012.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO TOTALE**.

In data nove gennaio duemiladiciotto, alle ore 19,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 24/10/2016 al n. 6847 del prot. gen. dell'Ente, il Sig. Pasquale BUTERA, in qualità di rappresentante legale della SIDA S.r.l., formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 1.554.329,25 (di cui

euro 1.461.744,40 per sorte capitale ed euro 92.584,85 per interessi) giusto decreto ingiuntivo n. 364/2012 del 31/07/2012, nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 9788 del 21/11/2017 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'interessato preavviso di rigetto dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 13/12/2017 al n. 10351 del prot. gen. dell'Ente, il sig. Pasquale BUTERA, tramite il proprio legale, Avv. Tiziana BEVACQUA, trasmetteva le proprie osservazioni, richiedendo l'integrale accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo per come sopra riportata;

ACQUISITO, nel merito, un ulteriore parere legale in ordine alle motivazioni fornite dal Sig. Pasquale BUTERA, rappresentante legale della SIDA S.r.l.;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dal Sig. Pasquale BUTERA non appaiono sufficienti a mutare l'avviso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata totale reiezione dell'istanza di ammissione alla massa passiva in esame, confermando in tal senso il contenuto della nota dell'O.S.L. prot. n. 9788/O.S.L. del 21/11/2017;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il totale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal Sig. Pasquale BUTERA, in qualità di rappresentante legale della SIDA S.r.l, nei termini precisati nel preavviso di totale rigetto sopra richiamato;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rigettare totalmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal sig. Pasquale BUTERA giusto decreto ingiuntivo n. 364/2012 del 31/07/2012;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)*



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.